DISCIPLINA DI GUERRA

# Art. 34

## Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa

Chiunque appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, rifiuta di obbedire ad un ordine, relativo al servizio od alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento, e' punito con la reclusione fino a otto mesi. Se il fatto e' commesso durante il servizio, o in presenza di piu' persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena e' aumentata.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1941, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 2

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina di guerra |
| Estremi | Legge 14 dicembre 1931, n. 1699 |
| Capo | V — Disposizioni penali e disciplinari relative al personale (dirigente e dipendenti) degli stabilimenti statali di produzione per la guerra o degli enti, aziende o stabilimenti privati mobilitati |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-34-rifiuto-di-obbedienza-a-superiori-nella-gerarchia-tecnica-od/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it